

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3917 del 02/08/2022
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO - ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ, ROMAGNA - RILASCIO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA - REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE TORRENTE SENIO - LOCALITÀ BORGO RIVOLA IN COMUNE DI RIOLO TERME (RA) E RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 265 DEL 22/01/2021. PROCEDIMENTO N. RA22T0031
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4102 del 01/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno due AGOSTO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: **AREE DEMANIO IDRICO - ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ, ROMAGNA - RILASCIO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA - REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE TORRENTE SENIO - LOCALITÀ BORGO RIVOLA IN COMUNE DI RIOLO TERME (RA) E RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 265 DEL 22/01/2021. PROCEDIMENTO N. RA22T0031.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8, e le deliberazioni della Giunta Regionale che, ai sensi del c.5, art. 20 della L.R. n. 7/2004 modificano la disciplina dei canoni di concessione

- (n. 895/2007, n. 913/2009, n. 469/2011, n. 173/2014, n. 1622/2015, n.1710/2018, n.1845/2019);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
 - la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto "Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione";
 - la deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-30 del 08/03/2021, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al dott. Ermanno Errani;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 08/06/2022 registrata al PG/2022/94791 del 08/06/2022 con cui l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna, c.f. 90030910393 con sede legale in via Aldo Moro n. 2 in Comune di Riolo Terme (RA), **ha richiesto la concessione per l'occupazione temporanea di area demaniale** in località Borgo Rivola in Comune di Riolo Terme (RA) ad uso cantiere per la realizzazione della passerella ciclo-pedonale concessa con Det. 265 del 22/01/2021;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 210 del 06/07/2022 senza che nei dieci giorni successivi siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che l'area oggetto di concessione rientra in zona protetta ed è all'interno di un Sito Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), in base al D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, alla D.G.R. 1191/2007 e ss.mm.ii., in quanto ricade nei pressi del sito di Importanza comunitaria IT4070011 "Vena del Gesso Romagnola";

PRESO ATTO dell'assenso con prescrizioni, espresso dall'Ente di Gestione per i Parchi e la

Biodiversità - Romagna (Parere favorevole allegato all'istanza), assunta al protocollo Arpae con prot. n. 94791 del 08/06/2022;

PRESO ATTO dell'assenso con prescrizioni, espresso dall'Agenzia per la Sicurezza territoriale e Protezione Civile di Ravenna (Nulla osta idraulico det. dirigenziale n. 2439 del 14/07/2022), assunta al protocollo Arpae con prot. n. 117647 del 15/07/2022;

RICHIAMATO l'assenso con prescrizioni, espresso dall'Agenzia per la Sicurezza territoriale e Protezione Civile di Ravenna (Nulla osta idraulico det. dirigenziale n. 28 del 14/01/2021), assunto al protocollo Arpae con prot. n. 4940 del 14/01/2021;

CONSIDERATO

- che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;
- che il canone non è dovuto ai sensi DGR 895/2007 lettera e);
- che il deposito cauzionale non è dovuto ai sensi della L.R. n. 2/2015 art. 8, c.4;

ACCERTATO che il richiedente ha versato le spese istruttorie di euro 75,00;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, sussistenti i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione per occupazione di area demaniale richiesta, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA DA PARTE DELLA SOTTOSCRITTA la regolarità amministrativa e l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, all'**Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna**, c.f. 90030910393 con sede legale in via Aldo Moro n. 2 in Comune di Riolo Terme (RA), la concessione per **l'occupazione temporanea** di area del demanio idrico, torrente Senio e rio Raggio, sita in località Borgo Rivola, in Comune di Riolo Terme (RA), catastalmente identificata al fg. n. 31, antistante i mappali 319, 456, 82, 81, 150, 151, 83, 442, (indicativamente individuata con le coordinate UTM/RER x=713458 y=904507), per le fasi di cantierizzazione necessarie alla realizzazione dell'attraversamento con passerella ciclo-pedonale come da elaborati allegati all'istanza, codice pratica RA22T0031;
2. di modificare la **determinazione dirigenziale n. 265 del 22/01/2021, aggiungendo alle aree già concesse** per l'occupazione di area del demanio idrico, torrente Senio, sita in località Borgo Rivola, in Comune di Riolo Terme (RA), le seguenti aree catastalmente identificate al fg. n. 31, antistante i mappali 470, 469, 150, 151, 83, 86, (indicativamente individuate con le coordinate UTM/RER x=713458 y=904507)
3. di stabilire che la concessione temporanea ha efficacia dalla data di sottoscrizione del presente atto, con scadenza al **31/12/2022** e di confermare che la concessione relativa alle aree di cui al punto 2 ha efficacia dalla data di sottoscrizione del presente atto, con scadenza al **31/12/2058**;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 20/07/2022 (PG/2022/120326 del 20/07/2022) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
5. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dall'Agenzia per la Sicurezza territoriale e Protezione Civile di Ravenna con determinazione n. 2439 del 14/07/2022 di cui è stata consegnata copia semplice al momento della notifica del disciplinare di concessione che lo contiene, al nulla osta

idraulico determinazione n. 24 del 14/01/2021 rilasciato nell'ambito del procedimento RA20T0016 e al nulla osta e valutazione di incidenza rilasciato dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna con provvedimento allegato all'istanza di concessione;

6. di stabilire che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
7. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria;
8. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
9. di stabilire che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
10. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
11. avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
12. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

Ermanno Errani

Firmato digitalmente

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale rilasciata all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna, c.f. 90030910393 (codice procedimento RA22T0031).

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. L'occupazione demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua torrente Senio e rio Raggio, sita in località Borgo Rivola, in Comune di Riolo Terme (RA), catastalmente identificata come segue:

- **occupazione temporanea** per le fasi di cantierizzazione necessarie alla realizzazione dell'attraversamento ciclo-pedonale, aree identificate al fg. n. 31, antistante i mappali 319, 456, 82, 81, 150, 151, 83, 442, (indicativamente individuata con le coordinate UTM/RER, x=713458 y=904507), come da elaborati allegati all'istanza.
- **occupazione ad uso attraversamento ciclo-pedonale**, aree identificate al fg. n. 31, antistante i mappali 470, 469, 150, 151, 83, 86, (indicativamente individuata con le coordinate UTM/RER x=713458,98 y=904507,92), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali, ad esempio, allagamenti, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti dei terreni. La Regione e le Agenzie regionali non assumono inoltre responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione fluviale. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti ai fenomeni naturali o causati dall'esecuzione di interventi occorsi per fronteggiare tali eventi. La Regione e le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati a quanto accordato dalla concessione qualora il concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza alle aree oggetto della concessione.
6. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'area concessa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione,

scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare, entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO

**DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE LA PROTEZIONE CIVILE DI RAVENNA N. 2439 DEL
14/07/2022**

<<1. *Prima dell'inizio lavori la ditta appaltatrice dovrà presentare una tavola contenente il layout di cantiere con le opere provvisoriale modificate secondo riportate di seguito: guado rio raggio le indicazioni _ inserire un doppio tubo per creare la ridondanza necessaria ad assicurare il deflusso delle acque nel letto del rio anche in caso di occlusione dell'unico tubo previsto, trovare una soluzione alternativa alla proposta di riempimento con materiale lapideo della sezione d'alveo, questa soluzione è assolutamente vietata in quanto non è stato fornito un piano di emergenza che mostri come in caso di allerta il pietrame venga prontamente rimosso e la sezione riportato allo stato precedente i lavori, visti i tempi di corrivazione del rio raggio e del Torrente Senio non si ritiene possibile che l'operazione possa essere effettuata in sicurezza; gli elaborati di cui sopra dovranno essere inoltrate a stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it*

2. *Le piste e le piazzole a fine lavori dovranno essere sgomberata dalla "stesa" di materiale e dal geotessuto e riportate allo stato naturale pre-cantiere e tutto l'inerte dovrà essere allontanato;*

3. *L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato all'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Ravenna all'indirizzo pec stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it con almeno 15 gg di anticipo dalla data di inizio. Dovrà, altresì, essere tempestivamente comunicata la fine lavori al medesimo indirizzo pec;*

4. *Tutti gli oneri in materia di sicurezza ai sensi del T. U. D.Lgs 81/2008 sono a carico del*

richiedente in quanto non trattasi di appalto commissionato dallo scrivente Ufficio Territoriale;

- 5. Dovrà essere approntato un sistema di allertamento che consenta di sgomberare l'alveo dai mezzi d'opera e impedire l'accesso a terzi. Il sistema di allertamento dovrà tenere in considerazione i dati pluviometrici e idrometrici del bacino del torrente Senio, i tempi per lo sgombero dovranno regolarsi in funzione delle altezze di pioggia segnate dai pluviometri collinari e dall'idrometro di Casola Valsenio, per la cui visualizzazione si rimanda al sito ALLERTA METEO EMILIA ROMAGNA gestito da ARPAE e Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;*
- 6. Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate ideali condizioni idrauliche e morfologiche delle zone interessate, saranno a totale ed esclusivo carico del richiedente i lavori da effettuarsi, secondo le direttive dell'Amministrazione competente, per porre rimedio a eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'attività autorizzata (innesco e/o accentuazione di erosioni ecc.);*
- 7. Qualunque variante preventivamente all'opera autorizzata scrivente ; assentita dall'Ufficio dovrà essere Territoriale;*
- 8. Qualsiasi variazione circa la titolarità dell'opera in questione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Territoriale scrivente all'indirizzo pec stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it;*
- 9. Saranno altresì a totale ed esclusivo carico del richiedente:*
 - a. gli oneri che derivano per lo spostamento, anche provvisorio, o per l'adeguamento degli attraversamenti di cui al presente disciplinare tecnico in caso di lavori sui corsi d'acqua;*
 - b. gli eventuali ripristini che si rendessero necessari a seguito di danni causati dal passaggio delle piene;*
- 10. Questo Ufficio Territoriale resta sollevato da qualsiasi responsabilità e danno a terzi;*

11. *Per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, e comunque al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego, questo Ufficio Territoriale può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche;*
12. *Dovranno essere adottati, in ogni tempo, a cure e spese del richiedente, quei provvedimenti che l'Ufficio Territoriale scrivente riterrà necessari, o anche solo convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità;*
13. *Dovrà essere consentito in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Amministrazione, nonché alle imprese da questa incaricate;*
14. *La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica;*
15. *La presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica>>*

ARTICOLO 4 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA E

VALUTAZIONE DI INCIDENZA DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - ROMAGNA

- <<1. *Seguendo il principio di precauzione solitamente adottato dall'Ente, il progetto dovrebbe essere realizzato al di fuori del periodo riproduttivo della fauna di interesse conservazionistico e quindi dal 16 luglio al 14 marzo. Tuttavia, gli esiti del sopralluogo effettuato in data 25 maggio 2022, in piena stagione riproduttiva, non sono tali da dover applicare rigidamente la prescrizione.*
2. *Conterremo al massimo la cantierizzazione, sia in termini temporali sia relativamente all'occupazione del territorio così da arrecare il minor disturbo alle specie faunistiche che frequentano il luogo.*
3. *Effettuare il taglio della vegetazione previsto per un tratto di 4 metri a monte e a valle del ponte ciclo-pedonale da ricostruire evitando di abbattere le importanti alberature di Pioppo bianco*

(Populus alba) presenti in particolare lungo la sponda destra: non abbattere pioppi bianchi con diametro superiore ai 30 cm.

- 4. Adotteremo l'impiego di strumenti, macchine e modalità d'intervento che agiscano mediante taglio netto di fusti e rami, evitando di lacerare, slabbrare o strappare i tessuti legnosi e conseguentemente di procurare danni di tipo fitosanitario, tecnologico ed estetico alla vegetazione.*
- 5. Individueremo e limiteremo i percorsi utilizzati dai mezzi meccanici, cercando comunque di utilizzare mezzi meccanici di dimensioni contenute.*
- 6. Adotteremo tutte le precauzioni necessarie per non produrre inquinamento del suolo o delle acque superficiali, durante le operazioni, prevenendo i versamenti accidentali (dagli automezzi e dalle macchine utilizzate).*
- 7. Adotteremo tutte le precauzioni necessarie per ridurre l'inquinamento acustico provocato dalle macchine a motore.*
- 8. Ripristineremo e riporteremo alle condizioni iniziali il luogo dell'intervento, le aree di cantiere e la viabilità di accesso e di servizio.*
- 9. Provvederemo alla rimozione dei rifiuti non biodegradabili eventualmente prodotti durante le lavorazioni e al loro trasporto in discarica autorizzata.*
- 10. Tutti i lavori saranno eseguiti seguendo le modalità e le limitazioni del Regolamento Forestale Regionale vigente nonché della normativa di cui al vincolo idrogeologico>>*

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

- 1.** La concessione temporanea ha efficacia dalla data di sottoscrizione del presente atto, con scadenza al **31/12/2022**, si conferma la scadenza al **31 dicembre 2058** della concessione rilasciata con det. 265 del 22/01/2021.
- 2.** Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo

entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
4. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. In caso di concessione rilasciata ad altro soggetto diverso dal concessionario uscente trova applicazione quanto disposto all'art. 15 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 6 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

ARTICOLO 7 - CANONE DI CONCESSIONE

Esente ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 895/2007 lettera e).

ARTICOLO 8 - DEPOSITO CAUZIONALE

Deposito cauzionale non dovuto ai sensi della L.R. n. 2/2015 art. 8, c.4;

ARTICOLO 9 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della chiusura del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora i concessionari non provvedano al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. I concessionari sono obbligati al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, come stabilito dall'art. 21, c. 1, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 11 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.